

COMUNE DI VISCHE
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
SMALTIMENTO
RIUFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

Approvato con delibera C.C.	n. 67	del 29.11.1995
Modificato con delibera CC.	n. 14	del 01.03.2006
Modificato con delibera CC.	n. 28	del 28.11.2013

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Art. 1

E' stata istituita nel Comune di Vische la tassa per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati cioè derivanti da attività artigianali, commerciali o di servizi che producono comunque rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani interni (art. 60 D.Leg. 507/1993).

Art. 2

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa come disposto dagli artt. 58 e 59 del D.Leg. 507/1993 e dal Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti attualmente in vigore. Per l'abitazione colonica e gli alti fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 3

In particolare sono soggetti alla tassa:

- a) Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucina, bagni, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
- b) Tutti i vani principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati dall'industria privata, a studi fotografici, agenzie d'affari, scuole private;
- c) Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di bellezza e di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene, e di bellezza, barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, tintoria e servizi affini) ed i banchi a posteggio fisso su aree pubbliche, i posteggi fissi di biciclette, di autovetture e di vetture a trazione animale, purchè sistemati in locali coperti;
- d) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, comprese le case di cura, gli istituti di ricovero e gli ospedali pubblici e privati;
- e) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, caffè, a bar, a pasticceria, a sale da the, a latterie, a gelaterie e simili;
- f) Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli e sale di ritrovo, sale da gioco, sale da ballo ed altri locali di divertimento;
- g) Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, istruzione, anche se sportiva, sindacale e politica (sedi di partiti politici);
- h) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a stabilimenti industriali ed a laboratori artigianali a magazzini, a depositi ed autorimesse ed autostazioni. I laboratori artigianali relativamente alle aree produttive di rifiuti assimilabili agli urbani;
- i) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie e filotranviarie, nonché i vani degli istituti aventi scopo di assistenza e beneficenza;
- j) Tutti gli altri vani esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni e le tettoie e simili;

- k) Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, comprese quelle che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- l) Tutte le aree adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto a distributori di carburante, nonché qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti, salvo quanto stabilito nella lett. a) sulle pertinenze ed accessori. Nei distributori di carburante: qualora sull'area soggetta a tassazione vengano svolte anche attività produttive di rifiuti speciali o tossici o nocivi (cambio olio, riparazioni ecc.) sarà detassata una superficie non superiore al 30% di quella totale (art. 62 comma 3 D.Leg. 507/1993).

Art. 4

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono inoltre esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme regolamentari o legislative, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 5

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art.3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 6

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del solo capo famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare.

Per gli esercizi la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori nel caso di locazione.

Per gli Enti, società di associazione aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori.

Nei casi di inadempimento all'obbligo di pagare nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni finanziarie in materia.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

Nei casi di inadempimento all'obbligo di pagare la tassa nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni finanziarie in materia.

Art. 7

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota da 2 al 10% in ragione inversa del numero dei condomini: resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente art. 7 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale.

Art. 9

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministrazione con le modalità di cui al precedente art. 7.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

CAPO II

TARIFFA

Art. 10

Entro il 31 ottobre i Comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successive. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Ferme restando le disposizioni di cui al D.Leg. 507/1993, la loro determinazione avverrà secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge (art. 65 D.Leg. 507/1993).

Art. 11

La tariffa è fissata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali od aree ed in relazione alla loro destinazione. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree scoperte.

Art. 12

Ai sensi dell'art. 79 del Decreto Legislativo 507/93 fino al 31.12.1995, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie previste dal precedente Regolamento:

- Cat. 1 Ristoranti e mense
- Cat. 2 Negozi di frutta e verdura e i banchi di vendita all'aperto di qualsiasi genere
- Cat. 3 Alberghi-Locande-Pensioni ed aree adibite a campeggio
- Cat. 4 Collegi-convitti-istituti o case di riposo e di assistenza - istituti religiosi -ospedali-case di cura
- Cat. 5 Case di abitazione
- Cat. 6 Esercizi Commerciali e negozi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 3) - distributori carburanti
- Cat. 7 Uffici professionali e commerciali
- Cat. 8 Teatri-cinematografi-circoli ed aree adibite a sale da ballo all'aperto
- Cat. 9 Stabilimenti industriali - laboratori - botteghe artigianali
- Cat. 10 Scuole ed uffici pubblici

A decorrere dall'01.01.1996, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzione culturale politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi
- 5) Depositi per macchine, merci ed attrezzature adibite all'uso dell'attività produttiva

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private
- 2) Attività ricettivo alberghiere
- 3) Collegi, case di vacanza, convivenze

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie
- 2) Circoli sportivi e ricreativi

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigiane o industriale
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili

3) Attività artigianali di servizio

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense gelaterie e pasticcerie, rosticcerie
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

Per il locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

CAPO III

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 13

Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle precedenti, non sono computate le superfici scoperte non pavimentate.

La tariffa unitaria è così ridotta nei seguenti casi:

- a) Abitazione con unico occupante20%riduzione
- b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comuneriduzione
- c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivitàriduzione
- d) Per l'utente che versando nelle circostanze alla precedente lett. b) risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionaleriduzione
- e) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione ruraleriduzione
- f) Per nuclei familiari monoreddito con un numero superiore a sei componenti, con reddito procapite inferiore a sei milioniriduzione

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti punti sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti punti, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione art. 76 D.Leg. 507/1993.

Comunque le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

RISCOSSIONE

Art. 14 (*)

La Tassa verrà incassata con riscossione diretta da parte dell' Ente ai sensi dell' art.52 comma 1 D.Lgs n. 446/1997

(*) Articolo integrato con delib. CC.28 del 28.11.2013